

DELIBERA N. 307/10/CONS

Ordinanza - ingiunzione alla società BT Italia S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 249/97 per l'inottemperanza al provvedimento temporaneo n. 22/09 del Co. Re. Com. Veneto.

L'AUTORITA'

NELLA riunione del Consiglio del 24 giugno 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", ed in particolare l'articolo 1, comma 31;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, ed il relativo Allegato A, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'atto del direttore della Direzione tutela dei consumatori n. 9/10/DIT del 12 marzo 2010, notificato in data 18 marzo 2010, con il quale veniva contestata alla società BT Italia S.p.A., con sede in Via Tucidide, n. 56 - 20125 Milano, l'inottemperanza all'ordine impartito con il provvedimento temporaneo n. 22/09, adottato dal Corecom Veneto ai sensi dell'art. 5 del regolamento di cui alla delibera n. 173/07/CONS, avente ad oggetto rilascio della linea intestata alla società Piave Nuovo Associazione Sportiva Dilettantistica;

CONSIDERATO che la società BT Italia S.p.A., a seguito della notifica del citato atto, non ha prodotto alcuna memoria difensiva in merito ai fatti oggetto di contestazione;

CONSIDERATO che, dalla data di notifica dell'atto di contestazione, sono decorsi i 60 giorni per il pagamento, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre

1981, n. 689, di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o se, più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che dall'analisi delle risultanze istruttorie emergono elementi sufficienti per poter ritenere accertata la condotta contestata alla società BT Italia, la quale, in violazione dell'ordine impartito con il provvedimento temporaneo n. 22/09 emesso l'21 agosto 2009 dal Corecom Veneto, ha provveduto ad inserire sui sistemi l'ordinativo di cessazione della linea con rientro dell'utenza in Telecom Italia solo in data 11 dicembre 2009 e che, pertanto, non essendo state avanzate giustificazioni da parte dell'operatore, non può che confermarsi la violazione accertata nei confronti della società BT Italia S.p.A. con l'atto di contestazione n. 9/10/DIT.

RITENUTA, in conclusione, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n.249;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

1. con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che l'inottemperanza all'ordine impartito dal Corecom Veneto ed il mancato rilascio della linea entro i termini previsti dal provvedimento temporaneo hanno comportato conseguenze in termini sia di tutela dell'utenza e sia della concorrenza ovvero impossibilità per l'utente di usufruire della linea e del servizio telefonico e mancata acquisizione del cliente da parte dell'operatore concorrente;

2. relativamente all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, va tenuto conto che l'operatore ha inserito nei sistemi interni l'ordine di cessazione con rientro dopo circa cinque mesi dall'emanazione del provvedimento temporaneo, né ha fornito alcuna documentazione idonea a comprovare la legittimità della propria condotta ovvero le ragioni ostative al tempestivo adempimento;

3. con riferimento alla personalità dell'agente, la società BT Italia S.p.A. è dotata di una organizzazione interna e di risorse idonee a garantire il rispetto dei provvedimenti temporanei nei termini assegnati;

4. in ordine alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che la situazione patrimoniale della società BT Italia S.p.A. sia tale da poter ritenere la sanzione nella misura del doppio del minimo edittale sufficientemente afflittiva;

RITENUTO, in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di determinare la sanzione

pecuniaria per i fatti contestati nella misura pari al doppio del minimo edittale, equivalente ad euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00);

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società BT Italia S.p.A. con sede in Via Tucidide, n. 56 - 20125 Milano di pagare la somma di euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00) quale sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

DIFFIDA

la società BT Italia S.p.A. ad assicurare una puntuale ottemperanza agli ordini imposti dall'Autorità ovvero dai Comitati regionale delle comunicazioni mediante l'adozione di provvedimenti temporanei;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT5400100003245348010237900, con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 1, comma 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 307/10/CONS", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981 n. 689.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 307/10/CONS".

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo n. 259/2003, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 24 giugno 2010

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

I COMMISSARI RELATORI

Gianluigi Magri

Sebastiano Sortino

Per visto di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola